

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 18 **del mese di** aprile
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Gualmini Elisabetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: PIANO REGIONALE PER IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (MYOCOSTOR COYPUS)

Cod.documento GPG/2016/615

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/615

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art. 8 - h);
- la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- il Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie;

Richiamate:

- la legge n. 394/1991 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare l'art. 22 comma 6 che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- la legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art. 19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto

Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;

- la legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, che ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata legge n. 116/2014, al fine di non interrompere l'attività di controllo della specie sul territorio regionale, effettuata con regolarità dal 1995, è stata approvata, ai sensi della L.R. n. 5/2005 "Norme a tutela del benessere animale" ed in particolare dell'art. 12 comma 2, la deliberazione n. 536/2015 "Linee guida per il contenimento della nutria" che ha demandato ai Comuni l'attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;

Richiamata la legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18 gennaio 2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima, vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992;

Dato atto altresì che a seguito dell'approvazione della sopracitata legge n. 221/2015 è stata approvata la deliberazione n. 54/2016 "Controllo della nutria myocastor coypus in Emilia-Romagna - Disposizioni transitorie" che ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della sopracitata deliberazione n. 536/2015 fino all'approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992;

Richiamate:

- la L.R. n. 8/1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
 - n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
 - n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2015 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura";

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica

ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la L.R. n. 1/2016 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE";

Richiamato in particolare l'art. 16 della sopracitata L.R. n. 8/1994 a norma del quale:

- la Regione, ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
- nei Parchi e nelle Riserve Naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del Parco e sotto la diretta sorveglianza dell'ente parco, secondo le modalità e le prescrizioni definite agli articoli 35, 36, 37 e 38 della L.R. n. 6/2005;
- i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all'art. 19 della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;

Richiamata la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali Protette e dei Siti della Rete natura 2000" ed in particolare:

- l'art. 35 che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;
- l'art. 36 che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;
- gli artt. 37 e 45 a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione da essi appositamente autorizzati;

Considerata la normativa vigente in materia di tutela Siti della Rete Natura 2000 ed in particolare:

- le Direttive n. 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", sostituita dalla Direttiva n. 2009/147/CE, e n. 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/1992, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" che demandava alle Regioni il suo recepimento, attraverso

l'approvazione di idonee Misure di conservazione nelle predette aree;

- la L.R. n. 7/2014 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, agli artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la L.R. n. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. n. 24/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L.R. n. 22/2015 denominata "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 893/2012, con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, "Misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n. 184/07 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali" che definisce le Misure Generali di Conservazione per i siti Natura 2000;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1538/2015, "Misure straordinarie per il contenimento delle nutrie (*Myocastor coypus*) - modifica dell'allegato 2 della DGR 1419/13 in merito al controllo della densità di nutrie all'interno dei siti della rete Natura 2000", che modifica il periodo di controllo con sparo delle nutrie;

Richiamati infine per gli aspetti sanitari:

- il Regolamento CE n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che

abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

- le "Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002" recepite con deliberazione della Giunta regionale n. 274/2013;
- la L.R. n. 29/2004 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale";

Ritenuto, per quanto soprariportato, di provvedere all'approvazione di un "Piano regionale di controllo della nutria (*Myocastor coypus*)", valido per l'intero territorio regionale ivi compresi i Parchi regionali, le Riserve regionali ed i territori urbanizzati e dal quale rimangono esclusi i Parchi Nazionali e le Riserve Statali, nella formulazione di cui all'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto inoltre, considerato che la nutria rappresenta un grave fattore di minaccia per la biodiversità nonché la finalità eradicativa del presente piano, di sostituire integralmente quanto stabilito con le deliberazioni n. 1419/2013 e n. 1538/2015 in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000 (Misure generali di conservazione), nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l'approvazione delle Misure specifiche di conservazione dei singoli siti;

Atteso tuttavia che per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvate dagli Enti gestori delle medesime;

Preso atto delle osservazioni pervenute dagli Enti di gestione dei Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale (PG/2016/0211790 del 24/3/2016), del Delta del Po (PG/2016/0216676 del 29/3/2016) ed Emilia Occidentale (PG/2016/239538 del 5/4/2016);

Sentiti i Comuni in ottemperanza a quanto previsto dalla citata L.R. n. 22/2015, art. 20;

Vista la Valutazione di Incidenza espressa dal Servizio Parchi e risorse forestali pervenuta con prot. n. NP/2016/7146 del 14 aprile 2016 ed acquisita agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie nella medesima data;

Tenuto conto inoltre del parere favorevole inviato alla Regione Emilia-Romagna da ISPRA con nota n. 23276 del 15 aprile 2015, acquisita agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, in pari data con Prot. n. PG/2016/270993;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018";

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, dell'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna e dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato 1 "Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)";
2. di dare atto che le disposizioni di cui all'Allegato 1 sostituiscono integralmente quanto stabilito con le deliberazioni n. 1419/2013 e n. 1538/2015 in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000 (Misure generali di conservazione), nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l'approvazione delle Misure specifiche di conservazione dei singoli siti;
3. di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

- - - -

Piano regionale per il controllo della nutria (*Myocastor coypus*)

Premessa

La nutria (*Myocastor coypus*) è un roditore di media taglia tipico di ambienti acquatici, originario del Sud America ed importato in Italia nel 1929 a scopo di allevamento commerciale, per la produzione di pellicce, condotto in strutture di stabulazione, spesso inadeguate, che hanno facilitato ripetute immissioni nell'ambiente, più o meno accidentali, avvenute nel corso degli ultimi decenni, che nel tempo hanno determinato la naturalizzazione della specie sull'intero territorio italiano.

Negli anni questo roditore **di origine esotica** ha raggiunto consistenze molto elevate dovute sia alle caratteristiche tipiche della specie che alla mancanza di avversità naturali ivi compresa l'assenza di predatori.

La nutria presenta infatti un incremento annuo molto consistente a causa dell'elevato tasso riproduttivo (13,96 piccoli per femmina), delle nascite distribuite nell'intero corso dell'anno, con picchi stagionali compresi tra maggio e novembre, degli aspetti favorevoli del nostro clima caldo umido e della buona disponibilità alimentare; inoltre, la mortalità naturale è provocata quasi unicamente da inverni freddi caratterizzati da temperature al di sotto degli 0 gradi per periodi di tempo prolungati.

E' una specie che possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza del fitto reticolo idrografico che caratterizza la regione Emilia-Romagna ha facilitato l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie.

Dal 1995 in Emilia-Romagna, al fine di mitigarne l'impatto sulle attività antropiche e con l'intento di limitarne la diffusione, sono stati attuati dalle Amministrazioni provinciali specifici piani di controllo ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157/1992 che, come si rileva dai dati relativi ai danni alle produzioni agricole riportati di seguito, hanno contribuito a ridurre in maniera rilevante l'impatto della specie sulle colture (425.000 euro nel 2008 – 110.000 nel 2012 – 173.000 nel 2014). Quando nel 2014 la nutria da specie selvatica è diventata un "animale infestante" al pari dei topi, delle talpe, delle arvicole e dei ratti propriamente detti, i piani di controllo sono stati demandati ai Comuni con il risultato di un'applicazione discontinua del prelievo sul territorio regionale.

Oggi, con l'approvazione della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, la limitazione della specie, che pur rimane esclusa dalla legge n. 157/1992, deve attuarsi secondo le modalità di cui all'art. 19 della medesima legge e la predisposizione del previsto piano di controllo, da attuarsi previo parere dell'INFS oggi ISPRA, compete alla Regione.

Normativa

- **Norme comunitarie**

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie esotiche o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art. 8 – h)
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le 100 specie aliene più pericolose a livello mondiale (IUCN Report);
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive che raccomanda agli Stati membri di provvedere all'eradicazione rapida di tali specie.

- **Normativa nazionale**

- Legge 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare l'art.19 che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, alla condizione che il competente Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (INFS), ora ISPRA, abbia verificato l'inefficacia della messa in atto di metodi ecologici; il medesimo articolo prevede inoltre che tali piani vengano attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio;
- Legge n. 394/1991 "Legge Quadro sulle Aree Protette" e in particolare art. 22 comma 6 che prevede che nei Parchi e nelle Riserve Regionali i prelievi e abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate;
- Legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" ed in particolare l'art. 11, comma 11 bis, ha escluso le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" modificando in tal senso l'art. 2, comma 2;

- Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a), che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione di quest’ultima, vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima legge n. 157/1992.
- **Normativa regionale**
 - Legge Regionale n. 8/1994 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria”, come da ultimo modificata con legge regionale n. 1/2016, ed in particolare l’art. 16 a norma del quale:
 - la Regione provvede al controllo della fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i Parchi e le Riserve naturali;
 - i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati all’art. 19 della legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città Metropolitana di Bologna;
 - nei Parchi e nelle Riserve naturali i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’organismo di gestione dell’area protetta, secondo le modalità e le prescrizioni definite negli articoli 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6.
 - Legge Regionale n. 6/2005 “Disciplina della formazione e gestione del sistema regionale delle Aree naturali Protette e dei Siti della Rete natura 2000” ed in particolare:
 - l’art. 35 che vieta nel territorio dei Parchi la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica ad eccezione degli interventi di controllo;
 - l’art. 36 che ribadisce il principio di unitarietà della politica faunistica sul territorio regionale cui i Parchi, comprese le aree contigue, devono raccordarsi per la pianificazione e la gestione faunistica;
 - gli artt. 37 e 45 a norma dei quali gli interventi di controllo della fauna nel territorio dei Parchi e nelle Aree Contigue, nonché nel territorio delle Riserve naturali regionali, vengono attuati dagli stessi Enti di gestione avvalendosi di proprio personale o di soggetti in possesso di idonea abilitazione da essi appositamente autorizzati.

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 760/1995 “Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale sono state indicate, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 536/2015 “Linee guida per il contenimento della nutria” approvata ai sensi della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, ed in particolare dell’art. 12 comma 2, che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 116/2014, ha demandato ai Comuni l’attivazione di piani di controllo di muridi e altri animali infestanti quale la nutria;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 54/2016 “Controllo della nutria *Myocastor coypus* in Emilia-Romagna – Disposizioni transitorie” che, a seguito dell’approvazione della legge n. 221/2015, ha disposto di dare continuità ai piani comunali approvati ai sensi della sopracitata deliberazione n. 536/2015 fino all’approvazione di un piano di controllo della nutria redatto dalla Regione ai sensi dell’art. 19 della legge n. 157/1992;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, riportante “Misure di conservazione per la gestione delle zone di protezione speciale (Z.P.S.), ai sensi delle Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e DPR 357/97 e ss.mm.”, che prevede tra le azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente, per favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione delle Z.P.S. dell’Emilia-Romagna, il controllo regolare della nutria indicando le modalità e periodi idonei;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1538/2015 “Misure straordinarie per il contenimento della nutria (*Myocastor coypus*) – Modifica dell’allegato 2 della DGR 1419/13 in merito al controllo della densità di nutrie all’interno dei siti della Rete Natura 2000”.

Evoluzione della disciplina sulla specie nutria

Come evidenziato in premessa la nutria è una specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX secolo per scopi economici. Considerato tuttavia che l’art. 2 della legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l’esercizio dell’attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha implicato pertanto che la necessaria limitazione numerica della popolazione venisse attuata secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge n. 157/1992. In Emilia-Romagna già dal 1995 sono stati attivati sull’intero territorio regionale piani di controllo in attuazione di uno specifico Decreto del Presidente

della Giunta Regionale n. 760/1995 “Disposizioni per l’attuazione di interventi di controllo volti al contenimento numerico della nutria sul territorio regionale” con il quale sono state indicate, su parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, le modalità di cattura e soppressione dei soggetti oggetto di controllo numerico.

La legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare l’art. 11, comma 11 bis, ha modificato lo status della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge n. 157/1992, modificando in tal senso l’art. 2, comma 2.

Al fine di non interrompere l’attività di controllo attuata dalle Province e considerato che in Emilia-Romagna la competenza alla predisposizione di piani di contenimento dei topi e di altri animali infestanti, ai quali la nutria può senza dubbio essere ascritta, viene demandata ai Comuni ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. n. 5/2005 “Norme a tutela del benessere animale”, sono state approvate, con deliberazione n. 536/2015, apposite “Linee guida” per la predisposizione dei piani di contenimento comunali.

L’attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi ha tuttavia determinato una grave situazione di disomogeneità nell’azione di contenimento della specie a livello regionale.

La legge n. 221/2015, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha confermato l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica prevedendo che gli interventi per il controllo finalizzati all’eradicazione delle popolazioni presenti vengano realizzati come disposto dall’art. 19 della medesima legge n. 157/1992. Titolare della predisposizione dei piani di controllo è la Regione. I piani vengono attuati nei modi e con le procedure stabilite dal soprarichiamato art. 19.

Infine, come già accennato, il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive prevede, per le specie contemplate nell’elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, l’attuazione di misure di gestione volte all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni.

Profili di impatto

Impatto sulle biocenosi

Il sovrapascolamento attuato dalle nutrie, che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo dei biotopi umidi che rappresentano un habitat di grande valore per l’Emilia-Romagna. Talvolta l’attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa locale di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni

degli ecosistemi e l'estinzione locale della fauna associata a tali ambienti come ad esempio il tarabuso *Botaurus stellaris*, il Falco di palude *Circus aeruginosus* e il Basettino *Panurus biarmicus*. E' segnalata la distruzione dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, del Germano reale *Anas platyrhynchos* ma soprattutto del Mignattino piombato *Chlidonias hybridus* la cui popolazione italiana è concentrata in Emilia-Romagna ed in particolare nelle zone umide della pianura bolognese.

Danni alle produzioni agricole

La nutria è un roditore essenzialmente erbivoro con dieta generalista che comprende diverse essenze vegetali. La mole non indifferente impone esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno e la composizione della dieta varia a seconda delle aree occupate. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee (Cocchi e Riga 2001). La barbabietola da zucchero, il riso e diverse colture ortive sono fatte oggetto di asporti anche consistenti.

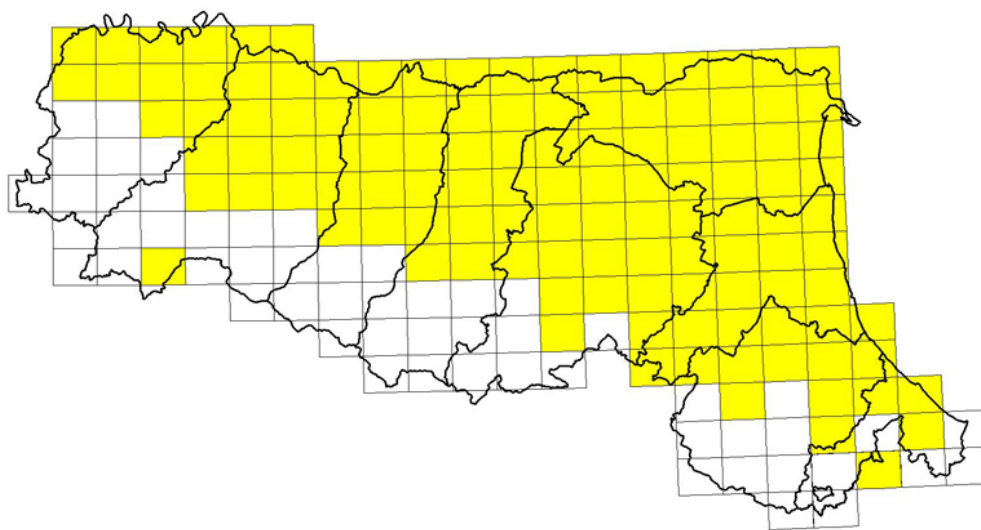
Rischi idraulici

La consuetudine della specie di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri può compromettere la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. Ciò assume un rilievo maggiore, in termini di sicurezza territoriale, se nelle medesime arginature sono presenti tane di altre specie fossorie quali il tasso l'istrice o la volpe. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. Sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie che creano cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale e di dimensioni tali da poter consentire, in alcuni casi, l'ispezione diretta da parte dell'uomo. Tuttavia di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece degli scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime.

Distribuzione e consistenza

Come riportato nella Carta delle vocazioni faunistiche regionale la nutria è pressoché diffusa in tutta la pianura emiliano-romagnola ed è segnalata anche in zone collinari ed in

alcuni casi anche montane (Bacino di Santa Maria nel bolognese). Purtroppo non sono disponibili dati di consistenza.

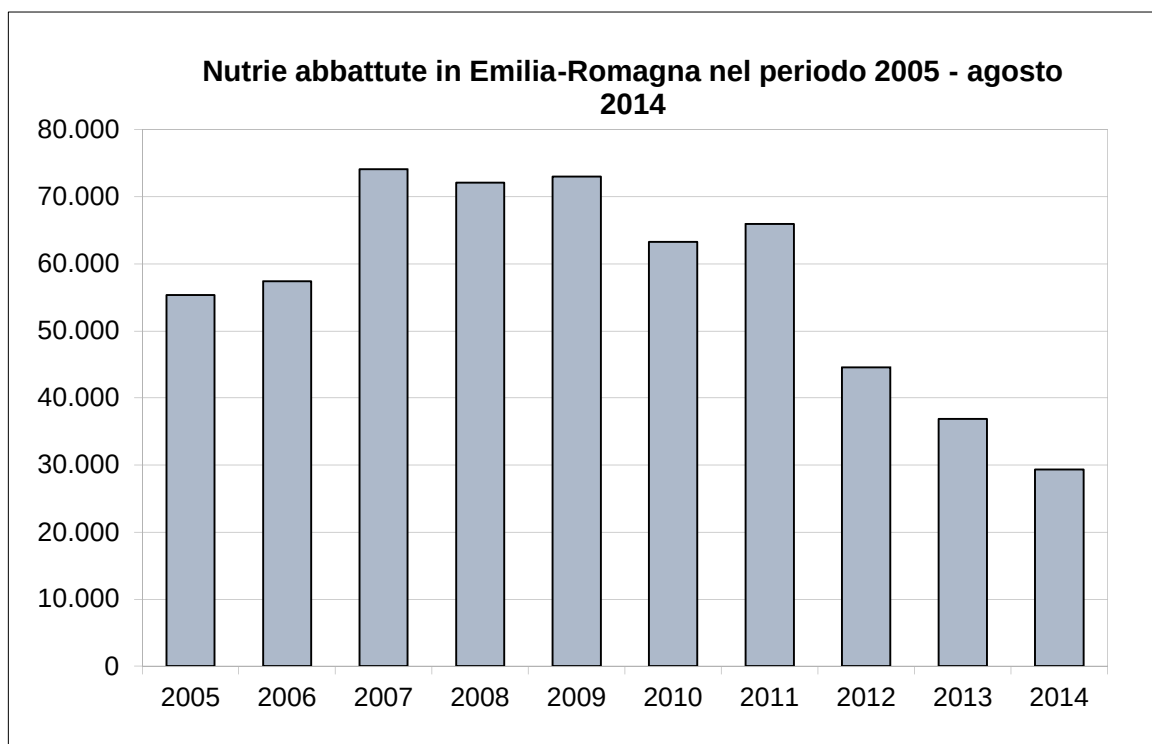


Nutria

Gestione pregressa

La nutria è stata oggetto di piani di controllo attuati dalle Province ai sensi dell'art.19 della legge 157/1992 fin dal 1995.

Di seguito vengono riportati i dati regionali suddivisi per anni e per Province



NUTRIE ABBATTUTE IN CONTROLLO

PROVINCIA	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
BOLOGNA	11.171	11.207	13.459	14.017	16.838	14.164	11.513	5.214	4.078	5.763
FERRARA	23.533	26.374	37.178	31.354	26.908	25.427	20.460	12.918	11.978	8.140
FORLI'-CESENA	332	445	365	116	48	223	134	109	246	205
MODENA	9.444	9.294	8.569	14.204	7.918	8.120	8.163	6.805	5.724	4.472
PARMA	4.503	3.399	6.982	6.467	3.211	4.065	4.842	2.912	1.853	0
PIACENZA	1.291	1.698	2.403	842	1.143	1.060	772	909	265	142
RAVENNA	5.115	5.003	5.150	5.111	5.055	5.230	5.163	705	1.476	1.800
REGGIO-EMILIA					11.856	4.993	14.828	15.004	11.193	8.688
RIMINI		3	0	0	8	21	61	21	81	152
REGIONE	55.389	57.423	74.106	72.111	72.985	63.303	65.936	44.597	36.894	29.362

I piani di controllo alla nutria sono stati autorizzati delle Province fino all'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 116

Quantificazione danni alle produzioni agricole in Emilia-Romagna

Le disposizioni regionali in materia di danni da fauna selvatica alle produzioni agricole hanno consentito di riconoscere un contributo anche per i danni da nutria fino ad agosto 2014 quando con l'entrata in vigore della legge n. 116/2014 la nutria è stata esclusa dalla fauna selvatica oggetto di tutela della legge 157/1992.

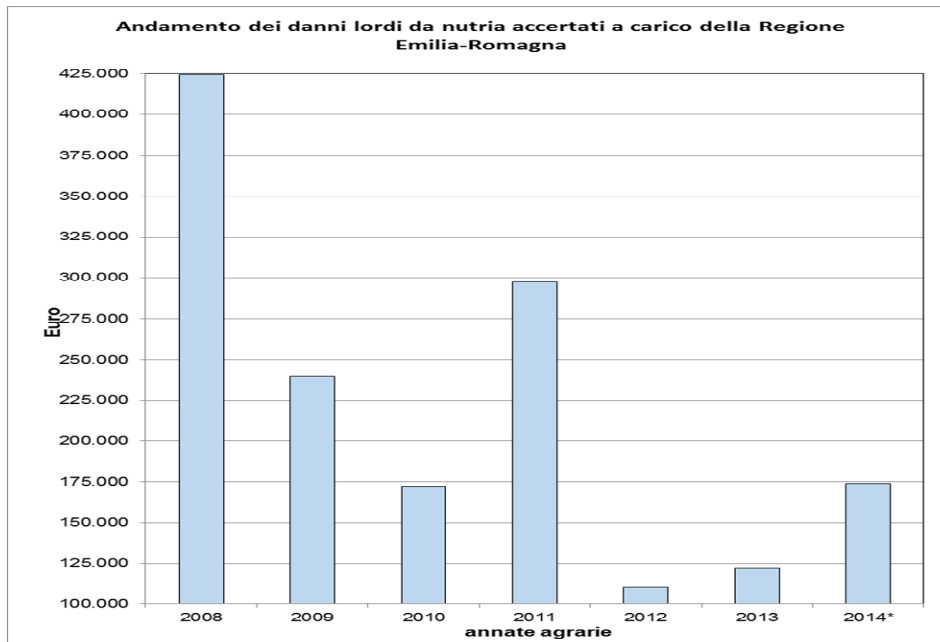
Di seguito viene riportata una tabella (tab.1) ripartita per Province con i danni da nutria per anni e l'incidenza della specie sui danni da fauna selvatica complessivi e un grafico (tab.2) relativo ai danni da nutria negli anni sull'intero territorio regionale. I danni sono stati tutti georeferenziati così da evidenziare i territori nei quali l'impatto della specie è stato maggiore e nei quali incidere maggiormente con il piano di controllo. A titolo esemplificativo si riporta in tabella 3 la cartografia dei danni da nutria riferita alla Provincia di Ferrara nell'anno 2011.

**Tabella 1: DANNI LORDI ACCERTATI IN EURO A CARICO DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

		annate agrarie						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Bologna	danni nutria	30.892,15	21.219,50	16.241,75	70.512,23	3.972,21	12.329,00	17.927,30
	tot danni	677.024,63	635.132,58	570.836,38	687.815,36	556.963,96	427.173,93	425.911,64
	% sul tot danni	4,6%	3,3%	2,8%	10,3%	0,7%	2,9%	4,2%
Ferrara	danni nutria	284.491,77	122.595,36	83.748,38	119.424,17	43.907,93	55.548,68	82.577,14
	tot danni	973.931,73	521.767,94	373.707,33	470.734,57	199.100,76	175.901,51	271.378,79
	% sul tot danni	29,2%	23,5%	22,4%	25,4%	22,1%	31,6%	30,4%
Forlì-Cesena	danni nutria	1.690,00	720,00	6.968,00	6.864,20	1.675,94	0,00	3.240,37
	tot danni	221.124,46	345.431,32	205.484,86	205.831,89	233.795,82	160.885,66	128.375,71
	% sul tot danni	0,8%	0,2%	3,4%	3,3%	0,7%		2,5%
Modena	danni nutria	42.711,71	19.601,56	13.279,31	13.755,33	6.895,57	7.000,46	4.459,78
	tot danni	276.749,25	203.146,78	131.630,84	135.778,69	145.844,50	95.742,72	99.054,97
	% sul tot danni	15,4%	9,6%	10,1%	10,1%	4,7%	7,3%	4,5%
Parma	danni nutria	10.390,00	8.290,00	8.240,00	14.850,00	8.900,00	9.850,00	18.263,00
	tot danni	149.176,04	149.095,00	100.510,00	120.800,00	114.495,00	97.628,00	88.873,00
	% sul tot danni	7,0%	5,6%	8,2%	12,3%	7,8%	10,1%	20,5%
Piacenza	danni nutria	6.753,20	414,99	732,41	1.265,40	150,00	1.447,44	3.013,00
	tot danni	85.819,03	63.558,87	52.153,67	47.277,41	47.724,73	50.530,56	90.956,16
	% sul tot danni	7,9%	0,7%	1,4%	2,7%	0,3%	2,9%	3,3%
Ravenna	danni nutria	15.953,00	20.385,00	6.496,00	11.772,50	900,00	1.807,00	3.250,00
	tot danni	338.712,08	338.019,88	234.736,50	289.203,90	422.882,87	163.155,04	149.675,00
	% sul tot danni	4,7%	6,0%	2,8%	4,1%	0,2%	1,1%	2,2%
Reggio Emilia	danni nutria	31.395,90	46.344,33	36.540,00	58.795,80	44.112,00	32.669,50	41.245,50
	tot danni	257.099,85	285.817,67	237.392,20	290.364,80	299.838,40	167.427,50	178.463,50
	% sul tot danni	12,2%	16,2%	15,4%	20,2%	14,7%	19,5%	23,1%
Rimini	danni nutria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,28	0,00
	tot danni	24.485,88	60.146,79	23.129,44	24.139,60	20.004,73	18.984,73	36.549,39
	% sul tot danni						8,2%	
TOT RER	danni nutria	424.277,73	239.570,74	172.245,85	297.239,63	110.513,65	122.202,36	173.976,09

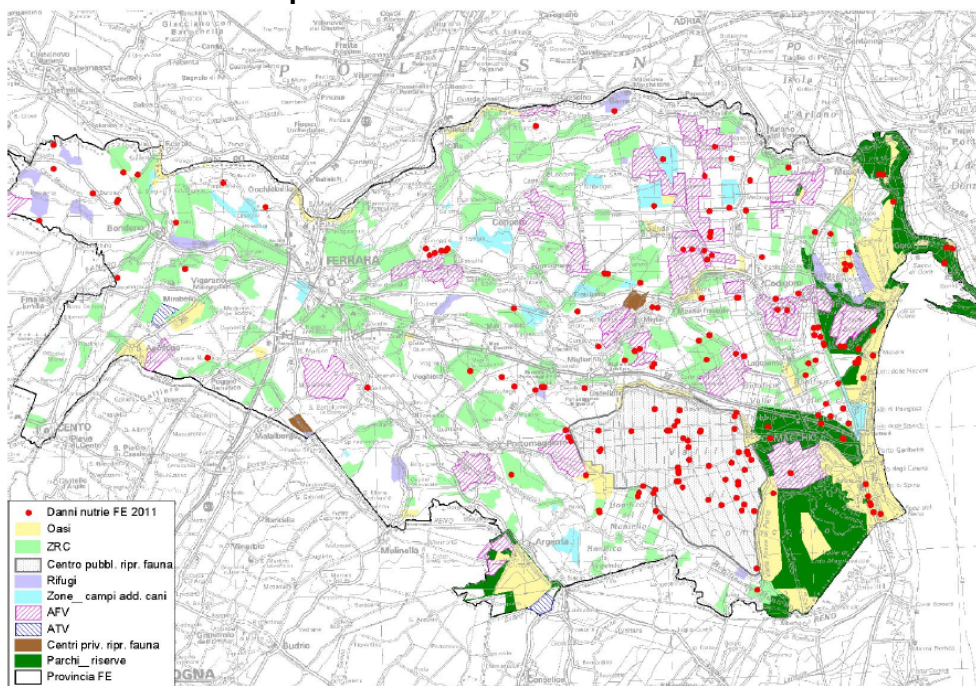
I danni da nutria sono stati di competenza regionale fino all'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 116

Tabella 2: Andamento dei danni da nutria a carico della Regione



Dai dati sopra riportati è possibile evidenziare un deciso e progressivo calo dei danni alle produzioni agricole dal 2008 agli anni successivi probabilmente dovuto, oltre che all'azione di prevenzione messa in atto, anche al costante contenimento della specie.

Tabella 3- Localizzazione dei danni da nutria: esempio di cartografia riferita alla Provincia di Ferrara per l'anno 2011



PIANO DI CONTROLLO: Contenuti e disposizioni

Il presente piano di controllo è esteso a tutto il territorio regionale ivi comprese le Aree Naturali Protette regionali e le aree urbane.

Alla Regione e agli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, unitamente alle Province ed alla Città Metropolitana di Bologna, compete il controllo della nutria limitatamente alla Superficie Agro-Silvo-Pastorale, così come individuata dagli strumenti di pianificazione regionale, mentre in ambito urbano le attività previste competono ai Comuni.

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di nutria, in quanto specie alloctona e non tutelata dalla legge n. 157/1992, sono finalizzati alla eradicazione della specie, non si ritiene, così come indicato dall'ISPRA, che debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici" di intervento come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992.

1. Finalità perseguite

Il controllo della specie si rende necessario prioritariamente in tutte le zone della pianura e collina emiliano-romagnola ed è finalizzato al contenimento della nutria con intento eradicativo. Gli interventi di limitazione devono pertanto assumere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale e devono vedere coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie. In particolare:

- Al fine di limitare l'impatto della specie sulle **difese idrauliche e, in particolare, sui sistemi arginali**, è di fondamentale importanza il coinvolgimento diretto degli Enti gestori delle opere suddette (**Servizi Tecnici di Bacino, Agenzia interregionale per il fiume Po, Consorzi di Bonifica**), con riferimento alle rispettive competenze territoriali.
I gestori, al fine di individuare le aree maggiormente interessate dal fenomeno ed intervenire in maniera incisiva e tempestiva, possono richiedere alla Provincia o della Città Metropolitana il supporto di personale abilitato e l'affiancamento delle unità di volontariato. Successivamente alla rimozione delle nutrie, condotta nei modi che verranno di seguito indicati, qualora si rinvenissero cavità che costituiscono una criticità per la stabilità o per la funzionalità dell'opera di difesa idraulica, i gestori disporranno la chiusura delle medesime a valere sulle risorse disponibili.
- Alla mitigazione dell'impatto sulle colture agricole si ritiene di provvedere consentendo all'**agricoltore** proprietario o conduttore, di intervenire direttamente se in possesso dei requisiti richiesti o tramite coadiutore di sua fiducia, con le modalità indicate nel presente piano, **dandone comunicazione** alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna oppure inoltrando a queste ultime specifica richiesta di intervento; possono, altresì, essere autorizzati dagli Enti gestori dei Parchi e Riserve regionali per i territori di loro competenza.

- Per la salvaguardia della **biodiversità** è necessario che gli Enti gestori dei siti della Rete Natura 2000 intervengano o richiedano l'intervento alla Provincia o alla Città Metropolitana di Bologna, prioritariamente in quei siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione di recente approvazione, individuano la nutria quale possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti.

2. Durata

Il presente piano ha durata **quinquennale senza soluzione di continuità**.

3. Metodi di intervento

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale in quanto metodo selettivo ed efficace che può essere esercitato in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Devono essere impiegate gabbie-trappola di adeguate dimensioni per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Provincia o della Città Metropolitana o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

La cattura mediante gabbie-trappola identificabili può essere effettuata dalla Polizia provinciale, dalle "guardie forestali", dalle "guardie comunali" munite di licenza di caccia, dai coadiutori anche non titolari di licenza di caccia già abilitati dalle Province o dalla Città Metropolitana o abilitati dalla Regione, dal personale degli enti delegati alla tutela delle acque purché abilitato, dagli agricoltori nelle aziende agricole in proprietà o in conduzione o da coadiutore di loro fiducia e, limitatamente ai Parchi e Riserve Regionali, anche dal personale di Vigilanza (Guardiaparco).

Le gabbie, una volta attivate, **devono essere controllate almeno una volta al giorno**. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. **Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati**.

Coloro che utilizzano gabbie date in concessione sono tenuti a custodire i beni affidati con diligenza, a non cederli a terzi senza l'autorizzazione della Provincia o della Città Metropolitana di Bologna o dell'Ente per la gestione dei Parchi e della Biodiversità e a comunicare tempestivamente ogni episodio di sottrazione, furto o danneggiamento.

La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio **deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura** mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) dai soggetti di cui al punto successivo;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joul e calibro pari a 4,5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfezione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato e nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da fuoco

L'abbattimento diretto della nutria può essere effettuato:

- b 1) dalla polizia provinciale, “dalle guardie forestali”, dalle “guardie comunali” munite di licenza di caccia;
- b 2) dal personale di Vigilanza (Guardiaparco) degli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità, limitatamente ai territori di competenza;
- b 3) da coadiutori titolari di licenza di caccia abilitati dalla Provincia o dalla Regione ai sensi dell'art.16 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- b 4) dagli agricoltori in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità nel perimetro dell'azienda agricola in proprietà o in conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- b 5) da cacciatori in possesso dell'abilitazione di coadiutore durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari consentiti dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio) e nel rispetto degli ulteriori vincoli previsti dal medesimo calendario.

Ogni operatore deve essere dotato di adeguata copertura assicurativa

4. Aree Protette ed istituti di gestione faunistico-venatoria interessati: modalità di controllo e periodo di intervento

a) Parchi regionali e Riserve regionali

Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola, di cui al precedente punto 3, da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. a) e successiva soppressione con i metodi sopraindicati salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate degli Enti di Gestione.

Nelle zone A, B, C dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, che individui le zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti (ricadenti nell'arco temporale 1 agosto – 31 gennaio), da effettuarsi da parte dei soggetti indicati al precedente punto 3 lett. b1, b2, b3, b4.

Esclusivamente nelle Aree Contigue ai Parchi è consentito l'abbattimento diretto con arma da fuoco per l'intero anno da parte del personale di cui al precedente punto 3 lett. b), salvo diverse disposizioni più restrittive emanate dagli Enti di gestione.

b) Siti della Rete Natura 2000

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione di cui alla L.R. n. 8/1994, il controllo della nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno;
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3, b4 e b5, che può essere effettuato tutto l'anno fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) nelle quali può essere effettuato dal 1 agosto al 31 gennaio. In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

Le norme contenute nel presente Piano regionale **sostituiscono integralmente** quanto stabilito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1419/2013 e n. 1538/2015 in merito al controllo della nutria nei siti della rete Natura 2000 (Misure generali di conservazione) nonché quanto stabilito dalle Province attraverso l'approvazione delle Misure specifiche di conservazione dei singoli siti.

Per quanto concerne i siti Natura 2000 gestiti dagli Enti gestori delle Aree naturali protette, valgono le misure specifiche di conservazione vigenti approvati dagli Enti gestori delle medesime.

c) Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico di cui alla LR n. 6/2005

Nei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e nelle Aree di riequilibrio ecologico, qualora non ricadenti negli Istituti di protezione, il controllo della nutria può essere eseguito:

- mediante cattura con gabbia-trappola di cui al precedente punto 3 e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, tutto l'anno.
- con abbattimento diretto con arma da fuoco, attuato nei Paesaggi protetti dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b2, b3, b4, e b5, tutto l'anno, nelle Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE) dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3, b4, limitatamente al periodo 1 agosto - 31 gennaio su richiesta motivata dell'Ente gestore.

d) Istituti di protezione di cui all'art. 19 della L.R. n. 8/1994

Il controllo della nutria negli Istituti di protezione della fauna selvatica istituiti ai sensi della L.R. n. 8/1994 può essere effettuato per l'intero anno mediante l'utilizzo delle gabbie di cattura e successiva soppressione con i metodi sopraindicati.

L'abbattimento diretto con arma da fuoco nei suddetti istituti deve essere limitato al periodo 1 agosto – 31 gennaio e deve essere attuato dai soggetti di cui al precedente punto 3 lett. b1, b3 e b4. Nelle zone umide incluse in tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

e) Territori cacciabili

- Cattura tramite l'utilizzo delle gabbie e successiva soppressione tutto l'anno;
- Abbattimento diretto con arma da fuoco tutto l'anno:
 - da parte dalla **polizia provinciale, dalle “guardie forestali”, dalle “guardie comunali” munite di licenza di caccia;**
 - dai **coadiutori** titolari di licenza di caccia già abilitati dalla Provincia, dalla Città Metropolitana o dalla Regione ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità anche nelle giornate di silenzio venatorio e nei periodi preclusi all'attività venatoria;
 - dagli **agricoltori** in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio e licenza di porto di fucile ad uso caccia in corso di validità, o da coadiutore di loro fiducia, nei terreni in proprietà o conduzione dotati di giubbotto di riconoscimento ad alta visibilità;
- Abbattimento durante l'esercizio dell'attività venatoria da parte dei **cacciatori** in possesso dell'abilitazione di coadiutore limitatamente ai territori loro assegnati per l'esercizio della caccia, nei periodi e negli orari indicati dal calendario venatorio (3° domenica di settembre – 31 gennaio).

f) Aree urbane

I Comuni attivano il controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso esclusivo di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato.

5. Quantitativi massimi ammessi al prelievo

Tenuto conto che l'obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l'eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della specie non sono previste limitazioni numeriche nel prelievo della nutria.

6. Smaltimento delle carcasse

Il Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2 comma 2 lettere a) e b) esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso sia i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, che i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione, nel rispetto delle buone prassi venatorie.

La nutria abbattuta direttamente con arma da fuoco uccisa nell'ambito dei piani di controllo che, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare può essere lasciata in loco.

Le nutrie catturate con le trappole ed abbattute a norma di legge o abbattute direttamente con arma da fuoco, nell'ambito del presente piano, vista la dimensione dell'animale, alla luce dei consideranda del regolamento (13) *“Questo non dovrebbe implicare e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro”*, e in linea con quanto disposto dall'art. 11 – comma 3 delle *“Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002”*, recepite con deliberazione della Giunta regionale 274/13, possono essere smaltite da parte dell'abbattitore mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

Qualora ci si trovi, durante una battuta di abbattimento, in presenza di carcasse che per le condizioni del terreno non sia possibile sotterrare, queste, classificate come materiale di categoria 2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009), andranno smaltite secondo le modalità previste dal Regolamento stesso.

7. Attuazione del Piano

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994, come aggiornato con L.R. n. 1/2016 - in attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 13/2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province,*

Comuni e loro unioni” ed in particolare dall’art.40, comma 1 - i prelievi e gli abbattimenti devono avvenire **sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città Metropolitana di Bologna.**

A tal fine la **Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:**

- a) coordina l’attività dei coadiutori autorizzati e definisce le modalità di comunicazione ed esito delle uscite, fatta salva la possibilità della Regione di definire modalità uniformi;
- b) gestisce le comunicazioni di intervento diretto degli agricoltori;
- c) gestisce le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria, degli Enti gestori delle acque, dei Comuni o dei cittadini nonché dei Servizi Territoriale agricoltura, caccie e pesca;
- d) fornisce le gabbie di cattura preventivamente dotate di matricola identificativa;
- e) provvede all’eventuale smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti qualora classificati come materiale di cat.2 (art 9, lettera f, punto i del Regolamento CE n. 1069/2009).

Gli **Enti gestori dei Parchi regionali e delle riserve naturali regionali** attuano il presente piano nei territori di competenza, eventualmente specificandone le disposizioni, ai sensi degli artt. 37 e 45 della L.R. n. 6/2005. Le attività di cui sopra sono pertanto demandate agli Enti stessi ivi comprese le autorizzazioni da rilasciare ai coadiutori e agli agricoltori interessati.

Ai sensi della L.R. n. 5/2005 nelle zone urbanizzate l’attuazione del Piano compete ai Comuni ivi comprese le attività di cui ai precedenti punti d) ed e).

Per l’attuazione del presente piano, qualora necessario, possono essere sottoscritte da parte degli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve naturali, dei Comuni e di altri soggetti interessati quali gli Enti gestori delle acque, apposite convenzioni con le Province e la Città Metropolitana di Bologna.

8. Rendicontazione

I soggetti attuatori del presente Piano, Province, Città Metropolitana di Bologna, Enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali e Comuni, inviano alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno il resoconto dettagliato dell’attività di controllo dell’anno precedente riportante, per ciascun mese, il numero di operatori impiegati, il numero di uscite, il numero di animali prelevati, le tecniche utilizzate, il Comune e la località o l’Istituto faunistico interessato.

Annualmente la Regione produrrà ad ISPRA un articolato documento di rendicontazione delle attività svolte.

9. Metodi sperimentali

In relazione a quanto espresso da ISPRA, l'eventuale applicazione di metodi di sterilizzazione può essere attuata al di fuori del presente piano di controllo e nell'ambito di un attento schema sperimentale che identifichi un'idonea area di studio e si basi su uno schema di attività ed un disegno di campionamento che permettano un'analisi statistica dei risultati conseguiti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/615

data 15/04/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/615

data 15/04/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/615

data 15/04/2016

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza